

## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

### DELL'OTC SICILIA

#### INDICE

1. Definizioni
2. Premessa
3. Istituzione e Composizione
4. Compiti dell'OTC
5. Funzionamento
6. Funzioni del presidente dell'OTC
7. Rapporti con il Consiglio di Amministrazione
8. Rapporti con i CSV
9. Costi di funzionamento e gratuità delle cariche
10. Disposizioni finali

---

#### **ARTICOLO 1   DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) "Codice del Terzo settore" (o "Codice"): decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e ss.mm.ii.;
- b) "Decreto costitutivo": decreto ministeriale n. 06 del 19.01.2018 pubblicato in G.U. serie generale n. 104 del 07 maggio 2018 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell'articolo 64 del Codice del Terzo settore, costituisce l'Organismo nazionale di controllo;
- c) "Centri di servizio per il volontariato" (o "CSV"): gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 61 del Codice del Terzo settore al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;
- d) "Fondo unico nazionale" (o "FUN"): il fondo istituito ai sensi dell'articolo 62 del Codice del Terzo settore al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV;
- e) "Fondazioni di origine bancaria" (o "FOB"): gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, obbligati ai sensi dell'articolo 62 del Codice del Terzo settore alla contribuzione al FUN;
- f) "Organismo nazionale di controllo" (o "ONC"): l'ente costituito con decreto ministeriale n. 06 del 19.01.2018 e ss.mm.ii. ai sensi dell'articolo 64 del Codice del Terzo settore;
- g) "Organismi territoriali di controllo" (o "OTC"): gli uffici territoriali dell'ONC previsti dall'articolo 65 del Codice del Terzo settore;
- h) "Associazione nazionale dei CSV": l'associazione di CSV più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero dei CSV aderenti;
- i) "Associazione nazionale delle FOB": l'associazione di FOB più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero delle FOB aderenti;

- j) “Associazione nazionale degli enti del Terzo settore”: l’associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del maggior numero di ETS aderenti alla stessa;
- k) “Associazione regionale degli enti del Terzo settore”: l’associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, in ragione del maggior numero di ETS aderenti alla stessa;
- l) “Consiglio di Amministrazione”: l’organo di amministrazione dell’ONC;
- m) “Segretario generale”: il segretario generale dell’ONC.
- n) “Organismo Territoriale di Controllo Sicilia” (o “OTC Sicilia”): l’ufficio territoriale dell’ONC costituito dall’articolo 65 del Codice del Terzo settore, i cui componenti sono stati nominati con decreto ministeriale n. 61 del 28.05.2019 e ss.mm.ii.

## **ARTICOLO 2      PREMESSA**

1. Il presente regolamento, adottato dall’OTC SICILIA in data 13 novembre 2019, è redatto ai sensi dell’articolo 65, comma 6 del Codice del Terzo settore e dell’articolo 12, comma 2 dello Statuto dell’ONC, conformemente al Regolamento-quadro emanato dall’ONC.
2. Il Presidente dell’OTC SICILIA invierà il presente regolamento per l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’ONC.
3. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione rilevi contrasto tra gli indirizzi generali e le modalità operative adottati e il regolamento dell’OTC già adottato, l’OTC provvederà ad adeguarlo nella prima seduta utile ai sensi dell’art. 64, c. 5, lett. k) del d.lgs. 117/17.

## **ARTICOLO 3      ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE**

1. L’OTC SICILIA è un ufficio territoriale dell’ONC, privo di autonoma soggettività giuridica, chiamato a svolgere, nell’interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del Codice, allo Statuto e alle direttive dell’ONC.
2. L’OTC SICILIA è composto in conformità a quanto previsto dall’art. 65, comma 3 del Codice e secondo il D.M. n. 61 del 28.5.2019 e ss.mm.ii. I componenti dell’OTC sono nominati, anche disgiuntamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo è designato un supplente che lo sostituisce anche in caso di impedimento temporaneo. Alla scadenza del mandato i componenti restano in carica sino al rinnovo dell’OTC.  
L’incarico di componente dell’Organismo territoriale di controllo è incompatibile con qualsiasi incarico o funzione all’interno dei CSV accreditati nel territorio di competenza dell’OTC medesimo.
3. Nel caso in cui un componente dell’OTC lasci l’incarico, per qualsiasi motivo, subentra il membro supplente che rimane in carica sino alla sostituzione del componente effettivo.

Le eventuali dimissioni dei componenti dell'OTC devono essere comunicate al presidente dell'OTC. Qualora sia lo stesso presidente a rassegnare le dimissioni, queste devono essere comunicate direttamente all'ONC. In ogni caso, l'OTC SICILIA deve dare comunicazione tempestiva all'ONC, comunque non oltre 10 giorni da quando ne è a conoscenza, di qualsiasi revoca o dimissione del mandato di un componente, effettivo e/o supplente, dell'OTC stesso.

4. L'ONC comunica la cessazione dalla carica di uno dei componenti dell'OTC all'ente cui compete la relativa designazione ai sensi del Codice e al Ministero e all'OTC per conoscenza, sollecitando l'ente a provvedere all'indicazione del sostituto, affinché il Ministero provveda alla relativa nomina.

In ogni caso, l'OTC permane in carica qualora permanga in carica la maggioranza dei suoi componenti.

5. Qualora nel corso del mandato per dimissioni o altre cause, venga a mancare il presidente dell'OTC SICILIA, il componente vicario del presidente ne assume temporaneamente le funzioni dandone tempestiva informazione all'ONC, e il supplente del presidente subentra nella carica di componente effettivo dell'OTC stesso. Le Fondazioni designanti indicano quindi, tra i componenti effettivi dell'OTC da esse designati, il nuovo componente con funzioni di presidente. L'OTC SICILIA nella prima seduta ne prende atto.

6. L'OTC SICILIA elegge, tra i componenti effettivi designati dalle Fondazioni, il componente vicario che sostituisce il presidente nella sua funzione in caso di assenza o impedimento. Tale indicazione è comunicata tempestivamente all'ONC.

#### **ARTICOLO 4      COMPITI DELL'OTC**

1. L'OTC SICILIA svolge le funzioni di seguito indicate nei confronti dei CSV nel territorio di riferimento in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del Codice del Terzo settore, alle disposizioni dello Statuto dell'ONC, alle direttive del Consiglio di Amministrazione e al presente regolamento.

2. L'OTC SICILIA non ha autonoma capacità di spesa e non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni attribuitegli dal d.lgs. 117/17.

Il funzionamento e la gestione dell'OTC SICILIA sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.

3. L'OTC SICILIA svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del Codice del Terzo settore, Titolo VIII, Capo II, alle disposizioni del presente regolamento e alle direttive del Consiglio di Amministrazione dell'ONC:

- a. riceve le domande e istruisce le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;
- b. verifica periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV; sottopone altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il

5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore;

- c. ripartisce tra i CSV, istituiti nella regione, il finanziamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'ONC su base regionale e ammette a finanziamento la programmazione dei CSV;
- d. verifica la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del Codice e degli indirizzi generali strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'ONC;
- e. nomina, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e diritto di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;
- f. propone al Consiglio di Amministrazione dell'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, con la procedura prevista dall'art. 66 del d.lgs. 117/17;
- g. predispose una relazione annuale sulla propria attività, che invia entro il 30 aprile di ogni anno al Consiglio di Amministrazione dell'ONC per l'approvazione e la successiva pubblicazione mediante modalità telematiche sul sito dell'ONC.

4. L'OTC SICILIA esercita le funzioni di sua competenza di propria iniziativa o su impulso del Consiglio di Amministrazione dell'ONC; peraltro, il CdA dell'ONC può richiedere relazioni specifiche al presidente dell'OTC sull'attività svolta dall'OTC stesso, dal presidente dell'organo di controllo interno dei CSV e/o dai CSV stessi.

#### **ARTICOLO 5      FUNZIONAMENTO**

1. Per il supporto organizzativo alle proprie funzioni, l'OTC si avvale delle risorse operative messe a disposizione dall'ONC, con le modalità indicate dalla stessa Fondazione ONC in relazione alle esigenze manifestate dall'OTC.

A tal fine, ed entro questi limiti, l'OTC definisce, anche attraverso propri atti, le modalità concrete di esercizio delle proprie funzioni e di impiego delle risorse disponibili.

2. L'OTC SICILIA non dispone di sede propria. Per lo svolgimento delle proprie funzioni potrà usare i locali messi a disposizione a titolo gratuito dagli enti che hanno designato i componenti dell'ONC e dell'OTC SICILIA (Associazione nazionale delle FOB e Fondazioni di origine bancaria; enti aderenti all'Associazione nazionale degli enti del Terzo settore o all'Associazione regionale degli enti del Terzo settore; enti aderenti all'Associazione nazionale dei CSV; Regioni o Province autonome; Comuni).

3. L'OTC SICILIA si riunisce almeno tre volte all'anno nonché quando il presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni si tengono

preferibilmente nella città di PALERMO, ovvero in altre sedi opportunamente individuate in relazione a specifiche esigenze. L'ONC assicura la propria collaborazione per l'individuazione di tali sedi.

4. Le riunioni sono convocate dal presidente dell'OTC SICILIA almeno 10 giorni prima della data stabilita, mediante comunicazione scritta e inviata all'indirizzo e-mail di tutti i componenti effettivi dell'OTC SICILIA, con in copia l'ONC. Le e-mail sono inviate con l'indirizzo dei destinatari visibile. In caso di urgenza, il termine è ridotto a tre giorni. La convocazione deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. L'eventuale assenza alla riunione deve essere comunicata il prima possibile all'OTC, che provvederà a contattare i componenti supplenti. La documentazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti di norma 5 giorni prima della riunione secondo modalità stabilite dal Presidente.

5. Il presidente dell'OTC può invitare a partecipare alle riunioni dell'OTC il presidente dell'ONC o il segretario generale, che possono essere presenti anche con propri delegati. Il presidente dell'ONC, in relazione a particolari circostanze che ne motivino la scelta e previo accordo con il presidente dell'OTC, può intervenire sempre durante le sedute dell'OTC direttamente o delegando un componente del CdA o incaricando il segretario generale.

6. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti dell'OTC SICILIA, tra cui il presidente o il componente vicario.

La presenza dei componenti può essere garantita anche mediante collegamento audio o audio-video, con modalità delle quali deve essere dato atto nel verbale.

Il verbale della riunione, redatto dal referente dell'OTC individuato all'interno del personale dipendente della Fondazione, è sottoscritto dal presidente dell'OTC SICILIA, approvato dai suoi componenti e inviato all'ONC entro 10 giorni dalla data di approvazione.

I verbali e le delibere approvati sono archiviati in formato elettronico, a cura del referente territoriale tramite cartella informatica condivisa con ONC, e in formato cartaceo, a cura del presidente. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

7. Per la validità delle decisioni dell'OTC è sufficiente la maggioranza semplice, eccetto per l'approvazione e l'eventuale variazione del regolamento di funzionamento che richiede l'assenso di almeno 5 dei componenti nominati. Le delibere sono progressivamente numerate e conservate in archivio digitale tenuto dal referente territoriale, e messe a disposizione dei componenti dell'OTC.

8. Le comunicazioni ricevute e inviate dall'OTC all'ONC, ai CSV o ad altri soggetti sono progressivamente numerate e datate e conservate in archivio digitale tenuto dal referente territoriale.

9. Ad ogni componente dell'OTC è riconosciuto il diritto di avere accesso all'intero archivio digitale tenuto dal referente territoriale.

#### **ARTICOLO 6 FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'OTC**

1. Il presidente dell'OTC SICILIA è indicato nel D.M. n. 61 del 28.5.2019 e ss.mm.ii; coordina i lavori dell'OTC assolvendo in particolare le seguenti funzioni:

- a) rappresenta l'OTC nei rapporti con i CSV e con gli interlocutori esterni afferenti le funzioni dell'OTC;
- b) cura i rapporti con il Consiglio di Amministrazione dell'ONC e con il segretario generale per tutte le questioni afferenti lo svolgimento delle funzioni dell'OTC;
- c) fissa la data delle riunioni dell'OTC, ne stabilisce l'ordine del giorno, le convoca e le presiede;
- d) dirige l'attività svolta dal referente assegnato dall'ONC a supporto dell'OTC, concertando con il segretario generale di ONC le modalità di impiego dello stesso, in un quadro di compatibilità con le altre funzioni assegnate alla risorsa dall'ONC. Si avvale degli altri supporti funzionali e operativi messi a disposizione dall'ONC, secondo i termini e le modalità da questo indicate.

#### **ARTICOLO 7 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. L'operatività dell'OTC è sottoposta alla sovrintendenza del Consiglio di Amministrazione dell'ONC.

2. La fruizione da parte dell'OTC dei supporti operativi di varia natura messi a disposizione dall'ONC è soggetta alla supervisione del segretario generale, che verifica altresì il rispetto degli indirizzi generali, dei criteri e delle modalità operative definite dal Consiglio di Amministrazione dell'ONC.

3. Nell'ambito della reciproca collaborazione, l'OTC SICILIA è tenuto a fornire al CdA relazioni specifiche sull'attività svolta e il CdA è tenuto a fornire l'assistenza necessaria all'OTC SICILIA in caso di specifiche esigenze.

4. Le comunicazioni tra l'OTC e il Consiglio di Amministrazione avvengono tramite corrispondenza elettronica. L'OTC utilizzerà strumentazione idonea, anche informatica, fornita dall'ONC, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni.

#### **ARTICOLO 8 RAPPORTI CON I CSV**

1. L'OTC SICILIA intrattiene rapporti con i CSV nel proprio ambito territoriale.

2. Nell'ambito della reciproca collaborazione, in accordo con l'ONC, le comunicazioni indirizzate a uno o più CSV vengono reciprocamente condivise: l'ONC inserisce in copia l'OTC SICILIA e quest'ultimo inserisce in copia l'ONC.

#### **ARTICOLO 9 COSTI DI FUNZIONAMENTO E GRATUITÀ DELLE CARICHE**

1. L'OTC provvede al proprio funzionamento attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione dall'ONC, in funzione delle esigenze riscontrate.

2. Ai componenti degli OTC non è riconosciuto alcun emolumento gravante sul bilancio dello Stato o sul FUN. Sul FUN possono invece gravare, quali spese di funzionamento, i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni, da riconoscersi nei limiti e con le modalità previste dal CdA.

3. Le richieste di rimborso spese devono essere predisposte tramite il modulo allegato in calce al presente regolamento e trasmesse al referente territoriale, che provvederà ad inviarle all'ONC.

#### **ARTICOLO 10    DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il regolamento di funzionamento dell'OTC SICILIA entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ONC.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente e allo Statuto della Fondazione ONC.